



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI

39a edizione

9-10-11 settembre 2020



POLIZIA AMMINISTRATIVA

Le novità 2020
di normativa, prassi e giurisprudenza
in materia di disciplina delle attività economiche

MIRANDA CORRADI



Le novità 2020
in materia di disciplina delle
attività economiche

COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
riassegnazione delle concessioni



Commercio su aree pubbliche riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico

- **Fino al 2010: rinnovo automatico** delle concessioni, previsto dalle leggi nazionali prima e dalle leggi regionali poi.
- art. 16 del **D.Lgs. n. 59/2010**, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. "**Direttiva Bolkestein**"): «*Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato ... le autorità competenti applicano una procedura di selezione ... il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.*» Quindi **divieto della proroga per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree pubbliche.**
- L'Intesa della **Conferenza unificata, del 5 luglio 2012 n. 83/CU** definisce i parametri da utilizzare nei bandi per l'assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione limitata nel tempo. Il contenuto dell'Intesa e le date di scadenza delle concessioni sono chiariti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il **Documento unitario del 24 gennaio 2013**, prot. 13/009/CR11/C11 e con quello del **3 agosto 2016**, prot. n. 16/94CR08/C11.
- **L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato il 15/12/2016** contesta i criteri adottati e, successivamente, impugna davanti al TAR le norme attuative di alcune regioni.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

3

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico

- Decreto «milleproroghe»: **art. 6 co. 8 del D.L. 244/2016** come convertito dalla **L. 19/2017** **proroga le scadenze al 31.12.2018.**
- **L. n. 205 del 27 dicembre 2017** (Legge finanziaria 2018), **art. 1:**
 - al **comma 1180 proroga al 31 dicembre 2020** la scadenza delle concessioni
 - al **comma 1181 prevede una revisione dell'Intesa** del 2012 al fine di individuare "*il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.*"
- **L. n. 145 del 30 dicembre 2018** (Legge di bilancio 2019), al **comma 686** prevede la **non applicabilità al commercio su aree pubbliche della direttiva 2006/123/CE:**
 - modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 introducendo, nei servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (**nuova lett. f-bis**);
 - **abroga l'articolo 70** del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, delinea la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
 - aggiunge all'articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010, un **nuovo comma 4-bis** che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

4

QUINDI

2019



per effetto dell'art. 1 comma 686
della L.145/2018

**NON APPLICARE AL COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

TUTTO il D.lgs 59/2010

comporta che il commercio su aree pubbliche non è soggetto

- alle verifiche dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010
- alle scadenze previste dall'Intesa del 2012 e dal relativo documento attuativo

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico

La Legge 17 luglio 2020, n. 77, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - Supplemento Ordinario n. 25)

all'art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Inserisce i commi 4-bis e 4 ter

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico: L.77/2020 art.181

Co. 4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

- **aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020,**
- se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
sono rinnovate per la durata di 12 anni,
secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020,



Non si applicano più i criteri 2012-2017



Linee guida non ancora adottate

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

7

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico: L.77/2020 art.181

Co.4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020,**
se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020,

- **con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda,** sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea,
- **previa verifica della sussistenza dei requisiti**
di onorabilità e professionalità prescritti,
compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva
ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Commercio su aree pubbliche: riassegnazione delle concessioni di suolo pubblico: L.77/2020 art.181

Co.4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, **le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare,** su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, **concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario,** **agli operatori**, in possesso dei requisiti prescritti, **che siano rimasti esclusi** dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, **non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

9

Commercio su aree pubbliche: gratuità suolo pubblico L.77/2020 art.181

- **Co.1-bis.** In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**, di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, **sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento** della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'*articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' *articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.
- **Co. 1-ter.** I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

10

Commercio su aree pubbliche: assenze

Le assenze maturate dagli operatori titolari di concessione di posteggio **nelle giornate in cui il mercato è stato sospeso** per effetto delle norme statali di prevenzione del contagio, **non possono essere conteggiate ai fini della revoca della concessione.**

Questo anche se:

- la regione non ha adottato un provvedimento in tal senso;
- la legge regionale o il regolamento comunale non prevedono casi in cui «per gravi motivi» le assenze non debbano essere conteggiate.

E' comunque opportuno annotare sul registro del mercato il periodo in cui il mercato non si è svolto, o in cui si è svolto con la presenza dei soli posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari.



**Le novità 2020
in materia di disciplina delle
attività economiche**

**pubblici esercizi:
occupazione suolo pubblico**



Pubblici esercizi: gratuità dell'occupazione

D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020 art.181

- **Co. 1.** Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le imprese di pubblico esercizio** di cui all'*articolo 5 (Tipologia degli esercizi) della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico*, ... **sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento** della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del *decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507* e dal canone di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

La scadenza originariamente prevista al 31 ottobre è stata prorogata al 31 dicembre dal *art. 109, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*.

Pubblici esercizi: semplificazione adempimenti per occupazione suolo e installazione dehors

D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020 art.181

- **Co.2.** A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 (*dal 1° maggio*) e fino al **31 dicembre 2020**, le **domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici** già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, **con allegata la sola planimetria**, in deroga al *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160* e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642*.
- **Co.3.** Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, **la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico**, da parte dei soggetti di cui al comma 1, **di strutture amovibili**, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, **purché funzionali all'attività** di cui all'*articolo 5 della L.287/1991*, **non è subordinata alle autorizzazioni** di cui agli *articoli 21 (per gli interventi soggetti ad autorizzazione) e 146 (per la gestione dei beni soggetti a tutela) del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)*.
- **Co.4.** **Per la posa in opera delle strutture amovibili** di cui al comma 3 è **disapplicato il limite temporale** di cui all'*articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (180 giorni)*



Le novità 2020 in materia di disciplina delle attività economiche

NCC e taxi:

- D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020 - art.200: **servizi di linea anche con NCC e taxi fino al 30 giugno 2021**
- NCC: **effetti della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2020, n.56**
- D.L.76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) come convertito dalla L.120/2020 – art. 49 co. 5 bis: **NCC anche con noleggio del veicolo a lungo termine**



servizi di linea anche con ncc e taxi

D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020 art.200

- **Co. 6-bis.** Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, **fino al 30 giugno 2021**, in deroga all'**articolo 87, co. 2**, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi** di cui all'**art. 82, co. 5, lettera b)**, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, **gli autoarticolati, gli autotreni**, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

L'uso di terzi comprende: ... b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

NCC: effetti della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2020, n.56

La Corte Costituzionale, con **sentenza n. 56 del 26 marzo 2020**, pubblicata su G.U. n.14/2020, **ha dichiarato illegittime alcune parti dell'art. 10 bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135**, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.

NCC: la sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2020, n.56

La Corte ha analizzato, in particolare, la lettera e) del comma 1 dell'art. 10-bis del D.L.135/2018 come convertito dalla L.12/2019 **che sostituisce il comma 4 dell'art. 11 della L. n. 21 del 1992** (già sostituito dall'art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207 del 2008)

Dopo avere stabilito (in linea con il disposto dell'art. 3, comma 1) che

"le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici" (primo periodo),

il nuovo comma 4 prevede che *l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC "devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse"* (secondo periodo),

mentre *"il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono invece avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione"* (terzo periodo)."

NCC: la sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2020, n.56

La Corte ha ribadito il proprio indirizzo giurisprudenziale in materia: *“l'estrema facilità con cui possono essere commessi abusi nel settore del trasporto pubblico locale non di linea e, per converso, l'estrema difficoltà dei controlli e di conseguenza della repressione delle condotte – ciò che rende l'apparato sanzionatorio (pur previsto) poco dissuasivo – giustificano l'adozione di misure rigorose dirette a prevenire la possibilità di abusi. **La verifica della ragionevolezza delle misure assunte e della proporzionalità degli obblighi imposti** a tali fini va condotta alla stregua dei criteri indicati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in particolare il principio di proporzionalità tanto più **deve trovare rigorosa applicazione** nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quanto più, come nel caso in esame, la previsione statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale.”*

Relativamente alle modifiche alla L.21/1992 introdotte dal citato art. 10 bis della L.12/1999 la Corte ha ritenuto che *“la verifica di adeguatezza e proporzionalità dell'intervento statale dà invece esito negativo quanto alla previsione dell'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 11, della L. n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del D.L. n. 135 del 2018.*

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

19

NCC: motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2020, n.56

Intervenendo direttamente sull'organizzazione e sullo svolgimento del servizio di NCC, il legislatore statale ha adottato misure dirette allo scopo di assicurarne l'effettiva destinazione a un'utenza specifica e non indifferenziata e a evitare interferenze con il servizio di taxi, con l'obiettivo di rafforzare, tramite il contrasto dei diffusi comportamenti abusivi presenti nel settore, un assetto di mercato definito con norme in cui si esprime il bilanciamento tra la libera iniziativa economica e gli altri interessi in gioco.

*Il rigido vincolo imposto dal legislatore ... si risolve infatti in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto **obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio.***

La prescrizione non è solo in sé irragionevole – come risulta evidente se non altro per l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente – ma risulta anche sproporzionata rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della L. n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco).

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

20

NCC: motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2020, n.56

Neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede “anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici”, previste agli artt. 3, comma 1, e 11, comma 4, primo periodo, della L. n. 21 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche introdotte al comma 1, lettere a) ed e), dell'art. 10-bis. **La necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni colà effettuate può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza, proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici**, specie per il tramite di un'appropriata disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, demandata dal comma 8 dell'art. 10-bis, come visto, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il carattere sproporzionato della misura non è superato – ma solo attenuato, rispetto alla previgente disciplina più restrittiva ... – dalla possibilità concessa al vettore di utilizzare, per l'inizio e il termine del servizio, una qualsiasi delle rimesse di cui disponga nell'ambito territoriale provinciale o di area metropolitana, di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 21 del 1992, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'art. 10-bis.”

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

21

NCC: la sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 2020, n.56

Sulla base di tale valutazioni **la Corte ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale**

➤ **dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del D.L. n. 135 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della L. n. 21 del 1992”**

e, conseguentemente “per la loro stretta connessione all'obbligo di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa,” ha ritenuto illegittime “anche le norme che derogano in casi particolari allo stesso obbligo, e segnatamente il comma 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della L. n. 21/1992,

➤ **e il comma 9 dell'art. 10-bis del D.L. n. 135 del 2018.”**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

22

NCC**Art. 11 Obblighi dei titolari L.21/1992**

testo previgente
co.4.

Le prenotazioni
di trasporto
per il servizio
di noleggio
con conducente
sono effettuate
presso
le **rispettive**
rimesse.

co. 4. (*)

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

~~L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. (**)~~

....



(*) comma così sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. e), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla **L. 11 febbraio 2019, n. 12**

(**) **La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (G.U. 1° aprile 2020, n. 14), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della lettera e), nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

23

NCC**Art. 11 Obblighi dei titolari L.21/1992**

co. 4-bis. (*)

In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale. (**)



(*) Comma inserito dall'art. 10-bis, comma 1, lett. f), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla **L. 11 febbraio 2019, n. 12**.

(**) **La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56 (G.U. 1° aprile 2020, n. 14), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

24

NCC

D.L.135/2018 – L.12/2019

Art. 10-bis. *Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea*

Co.9. ~~Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al co. 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli. (*)~~



(*) **La Corte costituzionale**, con **sentenza 26 febbraio-26 marzo 2020, n. 56** (G.U. 1° aprile 2020, n. 14), **ha dichiarato**, tra l'altro, l'**illegittimità costituzionale** del presente comma.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

25

QUINDI

NCC: effetti della sentenza della Corte Costituzionale 26/02/2020, n.56

Oggi i titolari di autorizzazioni NCC possono:

- ricevere prenotazioni attraverso la rimessa anche con l'utilizzo di sistemi tecnologici e, quindi, in qualsiasi luogo si trovino.
- prelevare il cliente dove questi lo richieda e condurlo ad ogni destinazione italiana o estera;
- ricevere incarichi da piattaforme tecnologiche.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

26

NCC - SANZIONI

Art. 85 codice della strada

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone



4. Chiunque

- **adibisce** a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso
- **ovvero**, pur essendo munito di autorizzazione, **guida un'autovettura** adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, **è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169,00 ad € 679,00 e, SE SI TRATTA DI AUTOBUS, da € 422,00 ad € 1.695,00**

La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della **sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi**, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

27

NCC - SANZIONI

Art. 85 codice della strada

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone



4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, **guida un veicolo** di cui al comma 2

- senza ottemperare alle norme in vigore
 - ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima
- è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84,00 ad € 322,00.**

Dalla violazione consegue

la sanzione amministrativa accessoria

del **ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione**, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II del titolo VI.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

28

Art. 11- bis Sanzioni L.21/1992



(*) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli **articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, e dalle rispettive leggi regionali, **l'inosservanza** da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente **di quanto disposto dagli articoli 3 e 11** della presente legge è punita:

- a) con **1 mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla I° inosservanza;**
- b) con **2 mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla II° inosservanza;**
- c) con **3 mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla III° inosservanza;**
- d) con la **cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla IV° inosservanza**

(*) Articolo aggiunto dalla lett. e) del co. 1-*quater* dell'art. 29, D.L.207/2008, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Articolo non ancora vigente al 12/01/2019 secondo il Consiglio di Stato (sentenza n.5153/2017).

Vigente in seguito all'abrogazione dell'art. 7-bis, D.L. 5/2009 – L.33/2009 e dell'art. 2 co.3 del D.L.40/2010 – L.73/2010 disposta dall'**art. 10-bis, commi 5 e 7 del D.L. 135/2018**, come convertito dalla **L. 11 febbraio 2019 n. 12**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

29

QUINDI

NCC: violazioni alla L.21/1992



1) Violazione dell'art. 3

Verifica della mancanza di sede operativa o di rimessa nel territorio comunale (sia nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione che in altri comuni della Provincia dove il titolare ha comunicato di disporre di ulteriore rimessa)

2) Violazione dell'art. 11 co.3

a) nei comuni in cui è esercito il servizio di taxi:

inosservanza del divieto di sosta delle autovetture adibite al servizio di NCC in un posteggio di stazionamento su suolo pubblico, in attesa delle prenotazioni, salvo le eventuali deroghe concesse ai sensi dell'art. 11 co.6;

b) nei comuni in cui non sia esercito il servizio di taxi e il comune non abbia autorizzato lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio NCC sulle aree pubbliche destinate al servizio di taxi:

inosservanza dell'obbligo di stazionare all'interno della rimessa a disposizione dell'utenza salvo le eventuali deroghe;

Attenzione: L'art. 11 co.4 ter stabilisce che è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

3) Violazione dell'art. 11 co.4:

inosservanza dell'obbligo di accettare prenotazioni per il servizio di noleggio con conducente soltanto presso la rimessa o la sede, salvo l'impiego di dispositivi tecnologici.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

30

**LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L.76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)**

(GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) **Vigente al: 15-9-2020**

Novità: NCC anche con noleggio del veicolo a lungo termine

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»

**Art. 49 Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali**

comma 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: «che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine».

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

31

QUINDI

**Art. 8 Modalità per il rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni L.21/1992**

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.



Frase inserita dall'art. 49 co. 5 bis del D.L.76/2020
DECRETO SEMPLIFICAZIONE
come convertito dalla L.120/2020

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. ...

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

32



**Le novità 2020
in materia di disciplina delle
attività economiche**

Noleggio monopattini elettrici



Legge 28 febbraio 2020, n. 8

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica».

(conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162)

art. 33-bis - Monopattini elettrici

Co. 1 Proroga di 12 mesi la sperimentazione, quindi fino a giugno 2022

Co.2. Sostituisce il comma 75 dell'[articolo 1 della L.160/2019](#) con i seguenti commi: [75](#), [75 bis](#), [75 ter](#), [75 quater](#), [75 quinquies](#), [75 sexies](#), [75 septies](#).

Co.3 Introduce il co. 2 bis all'art.59 CdS con una sanzione per
«chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2...»

Monopattini elettrici: principali novità

- E' superato l'ambito territoriale di sperimentazione,
- **Sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del Codice della Strada e quindi veicoli**, però le norme relative non sono state inserite nel Codice della Strada
- Possono essere **condotti dai maggiori di 14 anni**,
- **Casco** protettivo obbligatorio solo per **minori di 18 anni**,
- **Obbligo per tutti di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità** se si guida un monopattino da mezz'ora dopo il tramonto o di giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione (n.b. i **monopattini** che possono circolare in queste condizioni devono essere dotati di **luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa**).

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

35

L. 160/2019 come modificata dalla L.8/2020

introduce apposita norma per il

Noleggio monopattini elettrici

Art. 1 - Comma 75-septies

I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, **possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale**, nella quale **devono essere previsti**,

➤ **oltre al numero delle licenze attivabili**

➤ **e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:**

- a) l'obbligo di copertura assicurativa** per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite** per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione** in determinate aree della città.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

36

QUINDI

Noleggio monopattini elettrici **L.160/2019: è norma speciale**

Monopattini elettrici

art. 1 - comma 75-septies L.160/2019

Titolo abilitativo: LICENZA rilasciata dal comune in cui si esercita l'attività.

Attività soggetta a contingente stabilito dalla Giunta Comunale

Altri noleggi di veicoli senza conducente - DPR 481/2001

Titolo abilitativo: SCIA da presentare **al comune** nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la SCIA.

Il comune trasmette copia della SCIA entro 5 giorni al Prefetto che, entro 60 giorni, può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'*articolo 11, comma 2, (requisiti morali) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 TULPS*, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Attività liberalizzata

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

37

QUINDI

Noleggio monopattini elettrici **L.160/2019: è norma speciale**

Monopattini elettrici

art. 1 - comma 75-septies L.160/2019

L'esercizio dell'attività è soggetto a:

- **obbligo di copertura assicurativa** per lo svolgimento del servizio stesso;
- rispetto delle **modalità di sosta** stabilite dalla Giunta Comunale;
- rispetto delle **eventuali limitazioni alla circolazione** in determinate aree della città stabilite dalla Giunta Comunale.

L'esercizio dell'attività è soggetto all'art. 84 co.1 e 7 del Codice della strada ed alle relative sanzioni. (??)
(norma imperfetta in quanto precetto e sanzione non sono correttamente allineati)

Altri noleggi di veicoli senza conducente DPR 481/2001

L'esercizio dell'attività è soggetto all'art. 84 del Codice della strada ed alle relative sanzioni.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

38

Art. 84 codice della strada

Locazione senza conducente



1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a **mettere a disposizione del locatario**, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
- 3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. ...

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

39

Art. 84 codice della strada

Locazione senza conducente



4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
 - a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
 - b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. (*)
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. **Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 ad euro 1.734 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 ad euro 173 se trattasi di altri veicoli.**
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(*) A norma dell'art. 3, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 la disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla SCIA di cui allo stesso D.P.R. anziché alla licenza.



**Le novità 2020
in materia di disciplina delle
attività economiche**

Orari sale gioco



Orari sale gioco: circolare del Ministero dell'Interno
6 novembre 2019, Prot. n. 557/PAS/U/015223/12001

fornisce delucidazioni sulla disciplina degli orari di funzionamento degli
apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui
all'art. 110, comma 6, del TULPS, alla luce

della **sentenza del Tar Lazio - Sez. II-bis del 5 febbraio 2019, n. 1460**

e **dell'Intesa della Conferenza Unificata n. 103/U del 7 settembre 2017,**
avente ad oggetto la "Proposta di riordino dell'offerta del gioco lecito".

Orari sale gioco: circolare del Ministero dell'Interno 6 novembre 2019, Prot. n. 557/PAS/U/015223/12001

- Il caso esaminato dal Tar Lazio – sezione II-bis, con la sentenza n. 1460 del 5 febbraio 2019, scaturisce dal ricorso presentato dal gestore di un esercizio pubblico di giochi leciti, situato in un comune laziale, attraverso l'**ordinanza sindacale** con la quale il Sindaco aveva disciplinato gli orari di funzionamento di apparecchi automatici da gioco con vincite in denaro, di cui all'art. 110, sesto comma, TULPS. Con tale provvedimento, l'Ente locale **aveva limitato l'orario di funzionamento quotidiano dei predetti apparecchi a otto ore**, con un "blocco", quindi, sedici ore ...
- Tale provvedimento era stato impugnato dal ricorrente, il quale ... aveva eccepito come esso fosse **in contrasto** con l'Intesa Stato, Regioni, Enti Locali, sancita dalla **Conferenza Unificata n. 103/U del 7 settembre 2017; quest'ultima, infatti, fissa la durata massima del "blocco" degli apparecchi in argomento in sei ore giornaliere**.
- Il TAR Lazio ha accolto il gravame, sulla base di un articolato iter ragionativo, che si incentra sulla valenza giuridica della ricordata intesa, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

43

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

Repertorio atti n. 103/cv del 7 settembre 2017

CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 settembre 2017:

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

44

Orari sale gioco: l'Intesa della Conferenza Unificata n. 103/U del 7 settembre 2017

A tale scopo la Conferenza indica, di seguito, una serie di misure il cui fine è quello di realizzare una forte riduzione dell'offerta attraverso una sensibile contrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi in un'ottica di contrasto al gioco d'azzardo patologico.

«2) definire un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.

- ... Riconoscere agli Enti locali la **facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco.**
- La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata va definita, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti.»

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

45

Orari sale gioco:

Tar Lazio la sentenza n. 1460 del 5 febbraio 2019

- «... Posto che l'Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata riconosce uno spazio di **autonomia alle Amministrazioni locali solo con riferimento alla distribuzione, nel corso della giornata, del limite massimo di interruzione, ivi stabilito in sei ore, il relativo potere – che non potrebbe quindi estendersi fino all'introduzione di limiti più alti** – deve comunque essere esercitato previa intesa con l'articolazione statale competente al fine di acquisire il relativo contributo in ambito procedimentale, anche a tutela degli interessi di cui è portatrice.
- L'aver, quindi, l'Amministrazione omissa l'interlocuzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si risolve nella mancata acquisizione in sede procedimentale degli interessi statali.
- Tale partecipazione e condivisione, prevista dall'Intesa al fine della distribuzione temporale del limite massimo di blocco, appare ancor più necessaria allorché tale limite venga superato dall'Ente locale mediante una modifica sostanziale degli accordi raggiunti in sede di Conferenza, andando ad incidere direttamente ed in modo rilevante su una materia riservata alla competenza statale per gli aspetti relativi al gettito fiscale che ne deriva....»

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

46

Orari sale gioco: circolare del Ministero dell'Interno 6 novembre 2019, Prot. n. 557/PAS/U/015223/12001

Dopo un primo orientamento giurisprudenziale (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 18 dicembre 2018, n. 12322; T.a.r. Veneto, Venezia, sez. III, 18 aprile 2018, n. 417) che si limitava a ritenere l'Intesa, in quanto non recepita, non cogente, e quindi in alcun modo vincolante, successivamente il T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, 5 febbraio 2019, n. 1460 ha ritenuto che, la mancata adozione del previsto decreto di recepimento, non priva l'Intesa di qualsivoglia rilievo e ciò in ragione del carattere condiviso del relativo contenuto, adottato, allo scopo di dettare una disciplina uniforme ed omogenea sul territorio nazionale.

L'Intesa è stata poi espressamente richiamata dalla successiva **L. 27 dicembre 2017, n. 205** (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), **che all'art. 1, comma 1049**, stabilisce che le Regioni adeguino la propria legislazione in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico a quanto sancito dalla stessa (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2019, n. 8563).



Le novità 2020 in materia di disciplina delle attività economiche

Semplificazione amministrativa
D.L.76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)
come convertito dalla L.120/2020 –
art. 38 bis
Semplificazioni per la realizzazione di
spettacoli dal vivo



DECRETO
Semplificazioni

**LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L.76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)**
(GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) **Vigente al: 15-9-2020**

Novità: Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.».



**Art. 38-bis. (Semplificazioni per la
realizzazione di spettacoli dal vivo)
fino al 31 dicembre 2021**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

49



**Semplificazioni
per la realizzazione di spettacoli dal vivo per**



teatro



musica



danza



musical

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

50

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Art. 38-bis. del D.L.76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONE come convertito dalla L.120/2020

1. Fuori dei casi di cui

agli artt.142 (spettacoli soggetti alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) e 143 (progetti per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo) del regolamento di cui al **Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635**, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2021**,

per la realizzazione di spettacoli dal vivo

- che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical,
- che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23,
- destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti,



e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. ...

51

Quali sono le norme «semplificate»?

- L'art.38 bis cita: **«realizzazione di spettacoli dal vivo»**

senza fare riferimento specificamente

- né agli articoli 68, 69 e/o 80
- né alla tabella «A» allegata al D.lgs 222/2016

Quindi

ricomprende tutto il quadro normativo/regolamentare
di riferimento per la realizzazione degli spettacoli dal vivo
oggetto della semplificazione

Attenzione:

art. 1 DPCM 7/08/2020 come prorogato al 7 ottobre dal DPCM 7/09/2020

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- n) **gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, **con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.** Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

53

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Art. 38-bis. del D.L.76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONE come convertito dalla L.120/2020

1. Fuori dei casi di cui

agli artt.142 (*spettacoli soggetti alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo*) **e 143** (*progetti per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo*) del regolamento di cui al **Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635**,

al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2021**,

per la realizzazione di spettacoli dal vivo

- che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il *musical*,
- che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23,
- destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti,

ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, **è sostituito dalla SCIA**

di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

titolo abilitativo: SCIA

presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19

e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. ...



54

quindi



Deve trattarsi di **«spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical»**

Si fa riferimento, quindi, ad attività che hanno finalità culturali e non di solo intrattenimento, per cui per «danza» si intendono spettacoli di danza e non spettacoli danzanti con il pubblico che balla

- **che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23,**
- **destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti**
- **che non sono soggetti all'esame della C.P.V.L.P.S. (è fatto salvo l'art. 142 del Regolamento del TULPS ma non l'art. 141 bis che ha istituito la CCVLPS)**
- **che si svolgono in luoghi in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali**
- **che possono svolgersi all'aperto o al chiuso, su area o in locali sia pubblici che privati**

Si tratta, quindi di spettacoli «temporanei» realizzati in locali o luoghi che non sono già autorizzati per il pubblico spettacolo,

per il cui svolgimento sarebbero necessarie

la SCIA (fino a 200 partecipanti) o la licenza previste dagli artt. 68, 69 TULPS e l'autorizzazione ricognitiva ai sensi degli artt. 80 TULPS e 19 DPR 616/1977

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

55

quindi



OCCORRE VERIFICARE

QUALI AREE DEL COMUNE SONO SOGGETTE A VINCOLI

- **ambientali,**
- **paesaggistici**
- **culturali**

che ne comportano l'esclusione dall'applicazione della semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

56

MA



Mentre la semplificazione si applica senza dubbio a tutti gli spettacoli con una presenza di pubblico fino a 200 persone,

è possibile che lo stesso tipo di spettacolo con lo stesso numero di spettatori, superiore a 200 e fino a 1000,

➤ **se si svolge in un comune che ha istituito la CCVLPS**
sia soggetto alla nuova procedura semplificata (SCIA)

➤ **se si svolge in un comune che NON ha istituito la CCVLPS**
(e, quindi, resti soggetto all'esame della CPVLPS)

NON sia soggetto alla procedura semplificata e, quindi, resti soggetto al rilascio della licenza dell'art. 68 TULPS previo accertamento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 80 TULPS da parte della CPVLPS?



Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

57

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

CONTENUTI DELLA SCIA

Art. 38-bis. del D.L.76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONE come convertito dalla L.120/2020

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica

- **il numero massimo di partecipanti,**
- **il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo**

ed è corredata

- **dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,**
- **nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

58

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Art. 38-bis. del D.L.76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONE come convertito dalla L.120/2020

3. **L'attività** oggetto della segnalazione **può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione** all'amministrazione competente.
4. **L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti** di cui al comma 1, **nel termine di 60 giorni** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, **adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività** e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.**

inizio degli
spettacoli

Eventuali
atti inibitori

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

59

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Art. 38-bis. del D.L.76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONE come convertito dalla L.120/2020

5. **Ogni controversia** relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del **giudice amministrativo**.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, **chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

60

Attenzione:

**art. 1 DPCM 7/08/2020 come prorogato al 7 ottobre
dal DPCM 7/09/2020**

Co. 6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- l) **lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, **nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

61

quindi

Con questa semplificazione lo svolgimento di spettacoli dal vivo

➤ **È subordinato alla presentazione della SCIA, corredata dalla documentazione :**

- attestante il rispetto del DM 19/08/1996;
- che illustra le modalità con le quali si adottano le misure di safety e security per garantire la sicurezza della manifestazione;

Per iniziare l'attività oggetto della segnalazione **dalla data della presentazione della SCIA**, la SCIA può essere presentata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo o dopo aver acquisito la disponibilità del locale

➤ **Se su area pubblica resta soggetto all'art. 18 TULPS**

L'art. 17 Cost., infatti, al comma 2 prevede che "per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso" e al comma 3: "delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".

Per effetto dei DPCM anti-COVID ora tutte le manifestazioni sono soggette all'art. 18

➤ **Durante lo svolgimento deve essere garantito il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

62

Quando si può accertare la carenza dei requisiti e/o dei presupposti?

Se «L'attività oggetto della segnalazione **può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione** all'amministrazione competente»

- Il controllo d'ufficio sulla documentazione presentata può avvenire anche quando lo spettacolo si è già concluso (es. SCIA presentata il sabato pomeriggio o la domenica)
- Diventa fondamentale, quindi, il controllo sul posto effettuato dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia che, **in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti dovranno adottare «motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa».**



Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

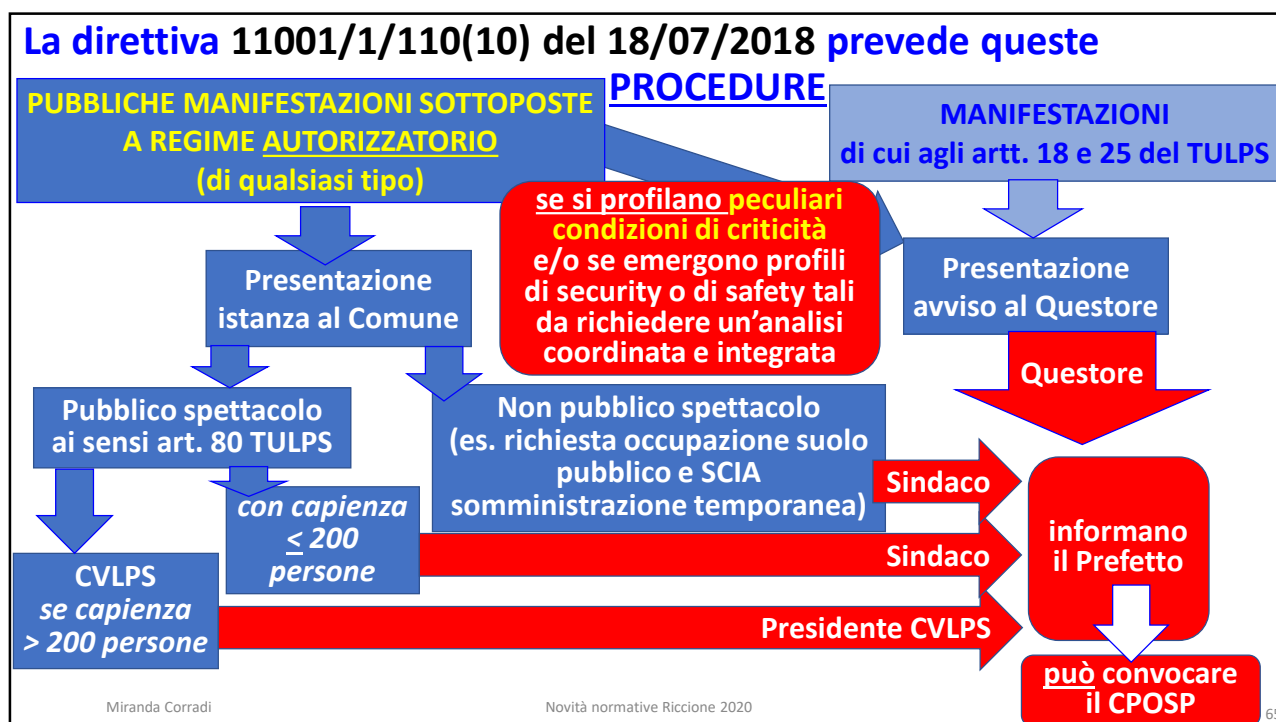
63

**Come applicare la direttiva «Piantedosi»
agli spettacoli dal vivo
soggetti a procedura semplificata?**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

64



Come applicare la direttiva «Piantedosi»?

- La direttiva attraverso le procedure del TULPS prevedeva un'analisi preventiva da parte del Comune e/o del Questore sulla possibile criticità dell'evento
- Ora le criticità degli spettacoli dal vivo interessati dalla semplificazione non possono essere valutate preventivamente da parte del Comune.
- Resta quindi responsabilità dell'organizzatore progettare e gestire in sicurezza la manifestazione
- Il Questore può intervenire nell'ambito della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 18.
- la Polizia Locale avrà un ruolo ancora più rilevante di quello svolto finora nell'ambito del controllo delle pubbliche manifestazioni



**Le novità 2020
in materia di disciplina delle
attività economiche**

Semplificazione amministrativa



Semplificazione amministrativa:

art. 264 del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020

*Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19*

Prevede semplificazioni ai procedimenti fino al 31 dicembre 2020



Semplificazione amministrativa:

art. 264 del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

fino al 31 dicembre 2020:

b) **i provvedimenti amministrativi illegittimi** ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, (cioè adottati in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) **adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi**, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.

Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

69

Semplificazione amministrativa:

art. 264 del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

fino al 31 dicembre 2020:

e) nelle ipotesi di cui **all'articolo 17-bis, comma 2**, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 **della legge 241/1990**

il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

Miranda Corradi

L.241/1990: articolo 17-bis, **Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici**

co. 2. **Decorsi i termini** di cui al comma 1 (30 gg.) **senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.** Esclusi i casi di cui al comma 3, (Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.) **qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, (30 gg.) l'amministrazione competente può comunque procedere.** In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Semplificazione amministrativa:

art. 264 del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

fino al 31 dicembre 2020:

e) nelle ipotesi di cui
all'articolo 17-bis, comma 2,
ovvero di cui all'art. 14-bis,
commi 4 e 5
e 14 ter, comma 7

della legge 241/1990,

**il responsabile del
procedimento è tenuto ad
adottare il provvedimento
conclusivo entro 30 giorni
dal formarsi del silenzio
assenso;**

Miranda Corradi

L.241/1990: articolo 14-bis, *Conferenza semplificata*

co.4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, **la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), (il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in 90 giorni;) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, (Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.) equivalgono ad assenso senza condizioni.** Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

Semplificazione amministrativa:

art. 264 del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

fino al 31 dicembre 2020:

e) nelle ipotesi di cui
all'articolo 17-bis, comma 2,
ovvero di cui all'art. 14-bis,
commi 4 e 5
e 14 ter, comma 7

della legge 241/1990,

**il responsabile del
procedimento è tenuto ad
adottare il provvedimento
conclusivo entro 30 giorni
dal formarsi del silenzio
assenso;**

Miranda Corradi

L.241/1990: articolo 14-bis, *Conferenza semplificata*

Co. 5. **Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), (il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in 90 giorni;) l'amministrazione procedente adotta, entro 5 giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza,** con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. **Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.** Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Semplificazione amministrativa:

art. 264 del D.L.34/2020 come convertito dalla L.77/2020

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

fino al 31 dicembre 2020:

e) **nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5**

e 14 ter, comma 7

della legge 241/1990,

il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

L.241/1990: articolo 14-ter, *Conferenza simultanea*

Co. 7. **All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2,** (2. I lavori della conferenza si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.) **l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza,** con gli effetti di cui all'articolo 14-quater *Decisione della conferenza di servizi* (La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati), sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. **Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni** il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

73



**Le novità 2020
in materia di disciplina delle
attività economiche**

**Semplificazione
amministrativa**

dal 17/07/2020



DECRETO
Semplificazioni

art. 12 D.L.76/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*

principali modifiche
alla L.241/1990
in vigore dal 17/07/2020

- **Art. 2: nuovo comma 8 bis**
- **Art. 10 bis: modifiche al co.1**
- **Art. 21 octies**



Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

75

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*

a) all'articolo 2 *Conclusione del procedimento*:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”;

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

76



Il nuovo comma 8-bis, stabilisce l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine, al fine di incentivare il rispetto dei termini procedurali ed evitare l'adozione di "atti tardivi", **rendendo effettivo il meccanismo del silenzio-assenso.**

8-bis. sono inefficaci

➤ le determinazioni relative ai **provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso** comunque denominati, **adottate dopo la scadenza dei termini** di cui agli articoli:

- 14-bis, comma 2, lettera c),
- 17-bis, commi 1
- 17-bis, commi 3
- 20, comma 1,
- successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7

➤ i **provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti**, di cui:

- all'articolo 19, comma 3
- all'articolo 19, comma 6-bis,

adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti

Art. 14-bis Conferenza semplificata c) 45/90 giorni,

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici Co.1 30 giorni

Art. 17-bis Co.3 90 giorni per l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini

Art. 20 Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda. **30 giorni**

Art. 14-ter Conferenza simultanea 45 o 90 giorni (se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini)

Art. 19 SCIA Co.3. 60 giorni per l'adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività accertata la carenza di requisiti /presupposti

Art. Co. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine è ridotto a **30 giorni**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

77

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè

a) all'articolo 2 **Conclusioni del procedimento:**

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.**";



Art. 14-bis Conferenza semplificata

Co.2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate: ...

c) il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in **90 giorni**;

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

78

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè

a) all'articolo 2 Conclusione del procedimento:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), **17-bis, commi 1 e 3, 20**, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.**”;

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

Co.1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. **Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; **lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.** Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Miranda Corradi

Novità

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè

a) all'articolo 2 Conclusione del procedimento:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), **17-bis, commi 1 e 3, 20**, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.**”;

Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

Co.3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

80

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè



a) all'articolo 2 **Conclusione del procedimento**:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni."

Art. 20 Silenzio assenso

Co.1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.

Art. 2 Conclusione del procedimento

Co.2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di **30 giorni**.

Co.3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ..., sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. ...

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

81

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè



a) all'articolo 2 **Conclusione del procedimento**:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni."

Art. 14-ter Conferenza simultanea

Co.7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-ter Conferenza simultanea

comma 2. I lavori della conferenza si concludono non oltre **45 giorni** decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in **90 giorni**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Miranda Corradi

Novità

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè 

a) all'articolo 2 Conclusione del procedimento:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";

Miranda Corradi

Novità norm

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

Co.3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di **60 giorni** dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè

a) all'articolo 2 Conclusione del procedimento:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020



Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

Co. 6-bis. Nei casi di **Scia in materia edilizia**, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a **30 giorni**. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè



a) all'articolo 2 Conclusione del procedimento:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";



Miranda Corradi

Novità norm

Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
- 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

cioè



a) all'articolo 2 Conclusione del procedimento:

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.";



Miranda Corradi

Novità norm

Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
- 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*
lett. e): **sostituisce il terzo e il quarto periodo al comma 1 dell'art. 10 bis**

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Art. 10 bis L.241/1990 prima del D.L.76/2020

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ...

Art. 10 bis L.241/1990 dopo il D.L.76/2020

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ...

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

87

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*
lett. e): **sostituisce il terzo e il quarto periodo al comma 1 dell'art. 10 bis**

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Art. 10 bis L.241/1990 prima del D.L.76/2020

1. ...
La comunicazione di cui al primo periodo **interrompe i termini** per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
...

**Attenzione: nel procedimento
oggetto di sospensione
i termini non vengono azzerati**

Art. 10 bis L.241/1990 dopo il D.L.76/2020

1. ...
La comunicazione di cui al primo periodo **sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni** o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. **In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.** ...

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* lett. e): **sostituisce il terzo e il quarto periodo al comma 1 dell'art. 10 bis**

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Art. 10 bis L.241/1990 prima del D.L.76/2020

1. ...

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 10 bis L.241/1990 dopo il D.L.76/2020

1. ...

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

89

Semplificazione amministrativa: modifiche alla L.241/1990

art. 12 co.1 D.L.76/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* lett. i): **aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 21 octies** *Annulabilità del provvedimento*

Art. 21-octies *Annulabilità del provvedimento*

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. **La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.**

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

90

art. 13 D.L.76/2020 *Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*
CONFERENZA DECISORIA



Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

91

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA
D.L.76/2020 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*

Art. 13. *Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*

1. **Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria** ai sensi dell'*articolo 14, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata* di cui all'*articolo 14-bis della medesima legge*, con le seguenti modificazioni:

a) **tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 giorni;**

...

articolo 14, co. 2

La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

92

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Art. 13.

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

articolo 14-bis, comma 5

Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Art. 13.

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

articolo 14-ter, comma 4

Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

Riccione 2020

94

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Art. 13.

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ..., è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

all'articolo 14-quinquies

Co.1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

Riccione 2020

95

Semplificazione amministrativa: CONFERENZA DECISORIA

D.L.76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

Miranda Corradi

Novità normative Riccione 2020

96

Grazie per l'attenzione

